

**CONTRATTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE
“CASA S. ANNA FILIERA CORTA” RIVOLTO A DISABILI ADULTI AFFETTI DA
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO IN CARICO AL DISTRETTO DI
BOLOGNA**

tra

il COMUNE DI BOLOGNA (C.F. e P. IVA: 01232710374), con sede in Piazza Liber Paradisus 6, rappresentato dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità dott.ssa Maria Adele Mimmi;

e

l'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA (C.F. 02406911202), con sede in Via Castiglione n.29, rappresentata dal Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di Bologna dott. Mirco Vanelli Coralli;

e

l'AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA (C.F.0240691120), con sede in Via Castiglione n.29, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dott. Angelo Fioritti;

e

l'ASSOCIAZIONE MANGIALAFOGLIA ETS, con sede legale in Sasso Marconi (BO), via Chiù 28/2 (CF - P.IVA 03785621206), rappresentata da Federico Capitani, in qualità di legale rappresentante, nato a Roma il 21/12/1959, comunicazione di inizio attività al Comune di Sasso Marconi (BO) P.G. n. 16801 del 27/10/2020

PREMESSO CHE

- Casa S. Anna è una struttura privata che offre i propri spazi a diverse Associazioni (tra le quali l'Associazione Mangialafoglia), nonché a Enti pubblici,

per lo sviluppo di progetti, laboratori, insegnamenti mirati e giornate di sollievo rivolte a persone con Disturbo dello Spettro Autistico e altri disturbi correlati;

- il gruppo di lavoro dell'associazione Mangialafoglia ha esperienza consolidata nella gestione di progetti ludici, ricreativi ed educativi rivolti a persone adulte con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA);

- l'approccio educativo è basato sulla condivisione degli aspetti ordinari della quotidianità, sul potenziamento delle autonomie individuali e sullo sviluppo di abilità lavorative;

- in esito ai diversi percorsi già sperimentati dai Servizi Pubblici Committenti a favore di persone affette da DSA, pur connotati da una forte personalizzazione e da un importante investimento progettuale, è risultata evidente l'inadeguatezza e l'insufficienza delle risorse attualmente disponibili nella rete ordinaria dei servizi sociosanitari diurni;

- il nuovo orientamento suggerito dalle Linee Guida internazionali sugli interventi educativi, abilitativi e riabilitativi, per persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico, comporta un percorso di adattamento da parte dei soggetti gestori; attualmente alcuni gestori nel territorio metropolitano hanno avviato percorsi formativi specifici per il proprio personale e nel medio periodo potranno essere in grado di accogliere, con i giusti supporti metodologici, le persone affette da DSA;

- in attesa del completamento del percorso di adattamento organizzativo da parte di altri gestori del territorio metropolitano, il Progetto Casa S.Anna Filiera Corta si rivela essere l'unico in grado di rispondere in maniera puntuale ed efficace ai bisogni di persone affette da DSA, in virtù dell'avvenuta acquisizione di indispensabili competenze specialistiche da parte degli operatori della struttura proponente;

- il completamento del percorso formativo biennale sull'Applied Behavior Analysis (Master ABA) attivato dall'Azienda USL di Bologna in collaborazione col Consorzio Universitario Humanitas a favore della coordinatrice dell'Associazione Mangialafoglia permetterà l'acquisizione di una più ampia competenza specialistica e della qualifica di supervisore analista del comportamento, presenza quest'ultima in linea con le linee guida sull'Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità e con la letteratura scientifica internazionale degli ultimi anni;
- nel trattamento di persone affette da DSA si è rivelato fondamentale per gli operatori acquisire competenze specifiche: l'ABA, Analisi del Comportamento Applicata, è una scienza che utilizza strategie derivate dai principi dell'apprendimento, allo scopo di insegnare abilità funzionali e ridurre i comportamenti problematici. La letteratura scientifica internazionale afferma che essa rappresenta il gold standard per l'abilitazione delle persone diagnosticate nello Spettro Autistico (E. Fernell et al, 2011). Attraverso una programmazione educativa individualizzata l'intervento comportamentale ABA può migliorare le capacità di adattamento della persona all'ambiente, incrementando le competenze comunicative, le autonomie personali e il funzionamento intellettivo. Presuppone accurate conoscenze tecniche ed una puntuale rivalutazione degli obiettivi fissati, delle procedure e dei risultati ottenuti, attraverso una presa dati costante monitorata dal supervisore, che modella e valuta in base al grafico derivato dai dati. Il supervisore a sua volta possiede specifiche competenze documentate dal percorso formativo o dalla iscrizione al Board internazionale come BCBA (Board Certified Behavior Analyst);
- la specificità del Progetto di Casa S.Anna è data altresì dalla possibilità di sperimentare un modello di lavoro in piccolo gruppo, in grado di garantire il

rapporto uno a uno con l'operatore e di rispondere pienamente al superamento della principale criticità emersa nei percorsi precedentemente attivati, dove la presenza d'un solo operatore di riferimento specificatamente formato non ha consentito la tenuta nel tempo del progetto; per alcune persone affette da DSA, particolarmente difficili da gestire sul piano comportamentale, sul piano dei rapporti operatore/utente, la sola disponibilità di relazione individualizzata presso le strutture diurne, si è dimostrata - nelle esperienze di inserimento sperimentate fino ad oggi - insufficiente se non supportata da una metodologia di lavoro nuova da apprendere. La sperimentazione del Progetto "Filiera Corta", che dispone di tutto il personale con formazione specifico per persone affette da DSA, può rivelarsi utile per comprendere quali suggerimenti fornire all'intera rete dei soggetti gestori per affrontare questa nuova esigenza di assistenza educativa qualificata;

- il progetto di Casa S. Anna presenta specifici indicatori di efficacia finalizzati a strutturare un'attività di monitoraggio e verifica: analogamente a quanto avviene nei percorsi standardizzati (ad es PDTA della Ausl, Audit, etc) la presenza degli indicatori garantisce di misurare l'andamento del progetto e monitorare o valutare il grado di successo e l'adeguatezza delle attività implementate (efficacia ed efficienza);

- la realizzazione dell'intervento abilitativo svolto nell'ambito del Progetto "Casa S. Anna Filiera Corta" come da precedente contratto sottoscritto tra le parti per l'avvio del percorso sperimentale, ha ottenuto rilevanti risultati nella progettazione individualizzata degli utenti beneficiari con il raggiungimento di importanti obiettivi educativi, la riduzione dei comportamenti problema ed il miglioramento della qualità complessiva della quotidianità e del livello di benessere psicofisico. Inoltre ha garantito un adeguato supporto alle famiglie in un contesto di collaborazione e

di proficuo coinvolgimento nello sviluppo del percorso. Particolarmente efficace è stata la scelta metodologica di prevedere attività specifiche di sostegno durante i trasporti da e verso le abitazioni, diversificando gli interventi ed i setting educativi;

- è opportuno prevedere un periodo di approfondimento della tipologia e modalità di attuazione degli interventi specialistici e delle relative verifiche sui percorsi individuali per valutare il consolidamento degli esiti positivi del periodo sperimentale.

Tutto quanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto ha ad oggetto la prosecuzione del Progetto "Casa S. Anna Filiera Corta" a favore di 3 (tre) utenti con disabilità adulti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) in carico al Comune/Distretto di Bologna.

ART. 2 - REQUISITI DELLA STRUTTURA E PERSONALE

L'Associazione Mangialafoglia, si intende responsabile:

- della sicurezza dell'utente durante la permanenza nell'ambito dei locali della struttura stessa;
- della sicurezza dell'utente durante lo svolgimento delle attività eventualmente previste nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) concordato e autorizzato dal Distretto congiuntamente con gli Enti Locali e le Istituzioni territorialmente competenti e che si svolgono all'esterno della medesima e più in generale dell'assistenza e della relazione di cura tesa a garantire il benessere della persona;
- del possesso e della sussistenza di tutti i requisiti gestionali, funzionali, strutturali previsti dalla vigente normativa in materia, ivi compresi quelli previsti dalle

disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione. L'Associazione assicura la presenza del personale secondo le professionalità e dotazioni previste dalla DGR 560/1991 e ss.mm. ed int.

E' compito dell'Associazione comunicare tempestivamente al Distretto/Enti Locali e Istituzioni territorialmente competenti ogni fatto o evento che, incidendo sulla funzionalità della struttura, può avere ripercussioni sulla piena e corretta realizzazione del PAI/PEI al fine di rendere possibile la valutazione e decisione sulle eventuali modifiche dell'intervento e sulla sua prosecuzione.

La perdita dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività deve essere immediatamente comunicata agli enti pubblici committenti. In tali casi gli enti pubblici committenti provvederanno alla individuazione di nuova diversa collocazione dell'utente indipendentemente dai termini previsti al successivo art. 10. Il pagamento della retta sarà interrotto in via immediata dal giorno del trasferimento dell'utente.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI ASSICURATE

L'Associazione si impegna ad assicurare le prestazioni assistenziali ed educative a favore dell'utente, differenziate secondo i bisogni specifici e articolate secondo il progetto individualizzato.

Le principali attività che possono essere erogate sono le seguenti:

- 1) attività assistenziali-educative indirizzate all'autonomia personale e allo sviluppo delle capacità espressive;
- 2) attività mirate all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali;
- 3) ospitalità, assistenza e occasioni di vita comunitaria; offrire stimoli attraverso attività volte al mantenimento delle abilità e autonomie residue;

4) attività ludico-motorie, ricreative ed educative;

5) attività di socializzazione;

In ogni caso, le attività devono essere erogate in modo coerente con il PAI/PEI.

Potranno essere proposte, purché rientranti nella programmazione e nell'offerta complessiva della struttura, anche attività in ambiente esterno alla struttura.

L'Associazione si impegna inoltre ad assicurare:

1) modalità di lavoro per progetti (PAI/PEI) con monitoraggio e verifica periodica dello stesso, secondo cadenze condivise in sede tecnica e, comunque, almeno una volta all'anno, prevedendo il coinvolgimento del responsabile del caso individuato;

2) eventuali diete speciali in caso di necessità;

3) registrazione, sulla base del programma giornaliero/settimanale delle attività degli ospiti, le attività realmente effettuate dall'utente;

4) disponibilità al rapporto con il Responsabile del Caso e partecipazione del personale tecnico referente ai momenti di verifica e monitoraggio del PAI/PEI;

5) la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate come concordate con la Committenza ai fini della gestione della presente Convenzione (es. invio rilevazione mensile delle presenze/assenze dell'ospite agli enti pubblici committenti).

L'assolvimento dei debiti informativi è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno delle programmazione.

ART. 4 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore della struttura garantisce e si impegna a quanto segue nei confronti del proprio personale dipendente:

- al rispetto dei vigenti specifici contratti collettivi di lavoro.
- ad accendere specifiche coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone o a cose conseguenti all'attività prestata ed al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento delle attività.

Le coperture assicurative previste per il personale dipendente dovranno essere accese anche in riferimento a volontari od obiettori di coscienza, se utilizzati.

ART. 5 - MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI

Il Responsabile del caso viene individuato dai servizi pubblici committenti ed è punto di riferimento del Coordinatore della Struttura e dei referenti tecnico/operativi individuati in riferimento agli interventi prestati nei confronti degli utenti inseriti.

Il PAI/PEI, predisposto tenendo conto degli obiettivi definiti dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) nel Progetto individualizzato, viene condiviso e sottoscritto dal Responsabile del Caso, dai referenti individuati dalla struttura e dal Coordinatore della struttura e dall'utente (quando possibile), dal familiare e/ o rappresentante legale. Tale documento è soggetto a monitoraggio e verifica periodica secondo cadenze condivise in sede tecnica e, comunque, almeno una volta all'anno. Eventuali modifiche del PAI/PEI o incontri di verifica aggiuntivi possono essere proposti dal Responsabile del Caso, dal Coordinatore di Struttura e dai referenti tecnico/operativi della struttura. Una copia del documento deve essere presente in struttura.

Nell'ambito del PAI/PEI sono definite anche le modalità e il piano di permanenza nella struttura. Ogni modifica che comporta una variazione delle rette praticate deve essere preventivamente autorizzata dai servizi pubblici committenti.

Referenti tecnici ed operativi:

- per i servizi pubblici committenti il singolo Responsabile del Caso;

- per la struttura Manuela Fontana con qualifica di coordinatrice.

Eventuali variazioni del referente tecnico sopra individuato dovranno essere comunicate per iscritto in modo anticipato e non comportano la sottoscrizione di un nuovo contratto. Le parti si impegnano a garantire il corretto passaggio del caso sul piano tecnico/educativo ed assistenziale.

Eventuali variazioni alle modalità di frequenza potranno essere concordate con il Responsabile del Caso e diverranno operative solo dopo la dovuta preventiva autorizzazione da parte dei servizi pubblici committenti. Tali modifiche e integrazioni, se concordate/autorizzate in forma scritta nel periodo di validità del presente contratto, non ne prevedono una nuova sottoscrizione.

Le dimissioni dell'utente dalla struttura possono derivare da una modificata condizione della persona e del suo progetto di vita e di cure, sono da definire in sede di UVM sulla base di verifiche del PAI/PEI, da valutazioni di tipo assistenziale, educativo e riabilitativo e condivise con l'utente e la famiglia o legale rappresentante.

E' specifica competenza del Responsabile del Caso mantenere i rapporti con la famiglia e con l'utente nell'ambito della verifica del Piano Individualizzato, spetterà quindi al Responsabile del Caso il compito di condividere con l'utente e i familiari le modifiche al PAI/PEI e, nel caso, anche le dimissioni dalla struttura. Sarà cura dei servizi pubblici committenti, previa condivisione dei tempi e delle modalità con la famiglia e l'utente, formalizzare le dimissioni al Gestore e al coordinatore della struttura, garantendo il dovuto raccordo con la struttura stessa.

L'AUSL di Bologna -Dipartimento di Salute Mentale- contribuirà al monitoraggio degli indicatori di efficacia del progetto, in modo da poter condividere con familiari e Associazioni i risultati e le eventuali modifiche al percorso.

Non è consentita la dimissione per scelta unilaterale della struttura.

ART. 6 - ONERI

La retta giornaliera complessiva per l'accoglienza dei singoli utenti presso la struttura è concordata tra le parti in euro 146,66 a utente;

Tali rette saranno addebitate all'Azienda USL e al Comune di Bologna con emissione di fatture mensili dalle quali sia possibile desumere in modo chiaro il periodo di riferimento, le giornate di presenza e le giornate di assenza e la tariffa praticata. Dovranno essere applicate le seguenti quote di riparto:

- quota a carico del FRNA -Azienda USL- (70%)
- quota Sociale -Comune di Bologna- (30%)

Non sono previsti automatismi per l'adeguamento delle rette, che potranno essere sottoposte a rivalutazione ISTAT previa richiesta e sulla base degli eventuali accordi di livello aziendale definiti con i principali rappresentanti dei fornitori,

Qualsiasi adeguamento delle rette o delle detrazioni per assenza di cui al successivo art. 7 dovrà essere preventivamente autorizzato formalmente dai servizi pubblici committenti.

Gli oneri economici a carico dei servizi pubblici committenti si intendono sussistenti fino al giorno della effettiva dimissione dell'ospite per qualsivoglia causa e motivazione. Per il giorno della dimissione sarà corrisposta all'Associazione l'intera quota economica ad esclusione dell'eventuale contribuzione dell'utente.

ART. 7 - ASSENZE

In caso di assenze non programmate (in particolare ricoveri ospedalieri) per ciascun giorno di assenza documentato dall'Associazione, la retta giornaliera sarà corrisposta ridotta del 20% ad esclusione del primo giorno.

Le assenze programmate (periodi di assenza previsti dal PAI/PEI o giornate di assenza comunicate con anticipo), comportano sin dal primo giorno la corresponsione della retta giornaliera ridotta del 20%.

Per quanto attiene eventuali quote di contribuzione a carico dell'utente e dei suoi familiari si rimanda al vigente regolamento comunale.

ART. 8 - TRASPORTI

I servizi pubblici committenti si impegnano a garantire il trasporto degli utenti da e per la struttura dopo avere verificato l'effettiva possibilità e disponibilità da parte dei famigliari di provvedere in autonomia. All'associazione non è richiesta tale attività.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'affidatario, entro le prime due settimane successive alla chiusura del mese al quale si riferiscono le prestazioni, provvederà a emettere apposita fatturazione elettronica con dettaglio delle prestazioni effettuate per ciascun utente inserito, di cui una fattura relativa ai costi afferenti alla quota FRNA e una fattura afferente alla contabilizzazione dei costi per la quota Sociale. Tali fatture, corredate dal foglio presenze, dovranno essere emesse con la seguente suddivisione:

- Fatturazione quota FRNA pari al 70% del corrispettivo, a carico dell'Azienda Usl;
- Fatturazione quota Sociale pari al 30% del corrispettivo, a carico del Comune di Bologna.

Le Fatture devono riportare :

- riferimento dell'utente/i accolto/i in struttura;

- periodo di riferimento e giornate di presenza;
- indicazione del numero d'ordine aziendale informatizzato comunicato dal competente Ufficio Contabilità del Distretto di Bologna o dei numeri di impegno e sub-impegno comunicati dall'U.I. Amministrazione, programmazione, controllo dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità (Comune di Bologna).

Alla fattura elettronica dovrà essere allegato il dettaglio delle presenze.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidamento pertanto si intenderà risolto qualora le transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura.

I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE

I servizi pubblici committenti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto previa diffida e a seguito di formale disdetta notificata con 30 giorni di anticipo qualora si ravvisino nella gestione/svolgimento degli interventi di cui al presente atto, gravi e persistenti inconvenienti operativi imputabili all'Associazione. La medesima facoltà, secondo le stesse modalità sopra indicate, è data all'Associazione in caso di violazione delle pattuizioni da parte dei servizi pubblici committenti.

Qualora l'aggiornamento e/o la modifica del Progetto Individualizzato comportino la sospensione o la conclusione dell'intervento, i servizi pubblici committenti invieranno all'Associazione formale comunicazione di risoluzione del rapporto definendo, con anticipo di almeno 15 giorni, la data dalla quale il contratto si intende risolto.

I servizi pubblici committenti si riservano la facoltà insindacabile di risolvere in via immediata e in modo unilaterale il rapporto con l'Associazione, senza che da ciò possa derivare pretesa:

- qualora reputino necessario agire a tutela dell'integrità psico/fisica dell'utente,
- in caso di perdita dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

In caso di risoluzione del contratto o di perdita dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, all'Associazione sarà corrisposto il solo compenso relativo alle prestazioni effettivamente rese.

**Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento UE") quando due o più soggetti titolari del trattamento dei dati personali condividono le finalità e le modalità del trattamento stesso, sono qualificati come Contitolari del trattamento.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento UE le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Bologna (di seguito Azienda) e il Comune di Bologna (di seguito Comune) sono Contitolari del trattamento e convengono che il rapporto di Contitolarità sia regolato da uno specifico atto giuridico denominato 'Accordo di Contitolarità e dagli stessi sottoscritto.

Tale accordo di contitolarità, dopo la sua sottoscrizione, verrà comunicato e trasmesso al Responsabile del trattamento designato tale ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di seguito descritto, e diverrà parte integrante e sostanziale del presente atto.

I Contitolari del trattamento nominano, mediante sottoscrizione del presente atto, l'Associazione Mangialafoglia ETS quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati, relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 2 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

I Contitolari del trattamento convengono che siano applicate dal Responsabile le Istruzioni del Trattamento Dati e le Indicazioni sulla procedura del Data-Breach definite dall'AUSL di Bologna..

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere i Contitolari del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dai Contitolari, allegate al presente accordo e da considerare parte integrante dello stesso (Allegato 3 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI") oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente contratto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link

<https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto dei Contitolari del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative ai Contitolari del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, alle disposizioni di cui al presente contratto, nonché allo specifico accordo di Contitolarità.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio e ai suoi collaboratori a qualunque titolo.

Il Gestore della struttura dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto.

ART. 13 - DURATA

Il presente affidamento ha una durata da settembre 2021 a febbraio 2022 con copertura di 89 giornate, ipotizzando l'inserimento di tre utenti con frequenza di 6 ore al giorno, quattro volte a settimana.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo se dovute e di eventuale registrazione, sono a carico dell'Associazione. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di lite fra le parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

ART. 16 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La parte Committente si riserva la facoltà insindacabile di modificare e/o cessare il presente contratto anticipatamente rispetto al termine di scadenza indicato a seguito di processi riorganizzativi inerenti la gestione dei servizi rivolti ai disabili in ambito distrettuale.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni della Convenzione dipendenti da aggiornamenti normativi, organizzativi o per adeguamenti in

materia tariffaria, saranno formalizzati tra i contraenti senza necessità di riscrittura del presente contratto, ma aggiornando gli elementi indicati nell'allegato tecnico-economico.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

Letto confermato e sottoscritto.

per l'Associazione

Il Legale Rappresentante Federico Capitani

per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di Bologna

Dott. Mirco Vanelli Coralli

per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore del dipartimento di salute mentale

Dott. Angelo Fioritti

per il Comune di Bologna

il Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità

Dott.ssa Maria Adele Mimmi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE